

## VIDEOSORVEGLIANZA: LE INDICAZIONI DELL'ISPettorATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con la nota n. 2572/2023 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, già disciplinati dall'art. 4, legge 300/1970.

L'evoluzione tecnologica dei sistemi adottati ed il rispetto del trattamento dei dati personali, disciplinati dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e dall'art. 114 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, necessitano di particolari attenzioni datoriali mirate alla salvaguardia della riservatezza del personale aziendale.

Atteso l'assoluto divieto di controllo intenzionale a distanza dell'attività dei lavoratori, viene precisata dall'Ispettorato la necessità di un **preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (Rsa/Rsu)** antecedente l'installazione. **In caso di mancanza di quest'ultime o di mancato accordo con le stesse viene fatta salva la possibilità di poter presentare istanza all'Ispettorato** (art. 4, c. 2, legge 300/70). Si precisa che il mancato rispetto dell'iter procedurale di autorizzazione **non può essere sostituito con un consenso dei singoli lavoratori**. Tale situazione determina l'illegittimità della procedura con conseguenti sanzioni penali.

Particolare attenzione viene fornita alle aziende multilocalizzate:

- qualora le unità produttive fossero ubicate nel territorio di competenza di una stessa sede territoriale dell'INL, il provvedimento potrà essere rilasciato da quest'ultima;
- qualora le imprese fossero ubicate in province diverse viene concessa al datore la possibilità di stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in alternativa alla stipula di singoli accordi con le RSA/RSU). In caso di assenza o di mancato accordo con le rappresentanze aziendali viene concessa la possibilità di presentare istanza alle singole sedi territoriali dell'INL o, in alternativa, alla sede centrale.

L'azienda in possesso di autorizzazione che voglia provvedere all'installazione di un impianto, avente gli stessi presupposti legittimanti e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato, presso una diversa unità produttiva deve presentare un'istanza integrativa.

Definita l'applicabilità del dettato normativo contenuto nell'art. 4 della legge 300/1970 alle aziende nelle quali sono presenti dipendenti, l'Ispettorato fornisce indicazioni riguardanti particolari casistiche:

- **azienda di nuova costituzione senza dipendenti all'atto di presentazione dell'istanza**: la preventiva istanza deve essere completata dal numero di lavoratori che risulteranno in forza all'avvio dell'attività;

- azienda in esercizio con impianto autorizzato e installato senza lavoratori: l'assunzione di personale determina la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'installazione. L'azienda è tenuta ad attestare la disattivazione dell'impianto e la conseguente messa in funzione a seguito del ricevimento del provvedimento autorizzativo.

Le esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale disciplinate dall'art. 4, c. 2, della legge 300/1970 costituiscono i presupposti per l'autorizzazione all'installazione di strumenti di geolocalizzazione (GPS) su veicoli ed altri dispositivi. L'Ispettorato, in linea con i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ritiene lecita qualora il sistema:

1. **Escluda il monitoraggio continuo;**
2. **Consenta la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite;**
3. **Consenta, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell'orario di lavoro;**
4. **Effettui, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali;**
5. **Preveda la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.**

L'Ispettorato pone anche particolare attenzione al processo di installazione di impianti di videosorveglianza imposto da normative di settore. In relazione a ciò, le garanzie disposte dall'art. 4 della legge 300/1970 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono subire limitazioni e devono pertanto vedere concreta attuazione.

Anche ai **collaboratori etero-organizzati** (art. 2, c. 1, d.lgs. 81/2015) ed i **lavoratori autonomi che operano su piattaforme digitali** è prevista l'applicazione, per analogia, di quanto disposto dall'art. 4, legge 300/1970. Sono esclusi i soggetti operanti volontariato.